

Diritto societario. La struttura introdotta dalla legge 183/11 non elimina altre aggregazioni

Lo studio associato può convivere con la Stp

Senza divieto esplicito resta salvo il principio di libertà

Angelo Busani

I professionisti che esercitano professioni ordinarie possono ancora aggregarsi in associazioni professionali (o studi associati)? Oppure debbono necessariamente allearsi in una forma societaria?

Queste domande diventano più frequenti in relazione alla legge 183/11 in materia di società tra professionisti (Stp), il cui articolo 10, oltre ad avere abrogato la legge 1815/39 (comma 11), ha sancito che «restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» (comma 9).

Va precisato che la legge 1815/39 consentiva l'aggregazione tra professionisti (e, anzi, imponeva lo studio associato quale unica forma di unione tra professionisti, vietando qualsiasi altro tipo di aggregazione).

Ebbene, se è chiaro che, eliminando la legge 1815/39, si abolisce il divieto di esercizio societario della libera professione, non è tuttavia chiaro se, a legge 1815 abrogata, sia ancora oggi consentito decidere di iniziare un'attività professionale aggregata nella forma dello studio associato.

La questione è ulteriormente complicata anche dal fatto che la legge 183 fa salve le «as-

sociazioni professionali» già vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge 183. Proprio da questa "salvezza" originano, infatti, diversi dubbi. Ossia:

a) se il legislatore abbia voluto solo evitare agli studi associati la trasformazione coattiva in società tra professionisti, oppure se abbia voluto comunque far salva la forma organizzativa dell'associazione professionale, e quindi il suo utilizzo anche dopo il

LA FINALITÀ

L'abrogazione della legge 1815/39 rimuove il divieto di esercitare l'attività con uno schermo societario

termine del 1° gennaio 2012; b) se questa "salvezza" comprenda lo studio associato nel suo assetto al 1° gennaio 2012 oppure se essa ricomprenda anche qualsiasi evoluzione che uno studio associato esistente al 1° gennaio 2012 abbia successivamente avuto (ad esempio: mutamento dei patti associativi, della percentuale di distribuzione degli utili, del numero e dell'identità degli associati, fino al caso limite dello studio associato nel quale, post 1° gennaio 2012, si abbia

un mutamento radicale dei componenti).

La soluzione di tutte queste problematiche non dovrebbe però essere difficile, nel senso che pare si possa propendere per la tesi secondo cui dall'abrogazione della legge 1815/39 non dovrebbe necessariamente discendere un divieto di istituire, post 1° gennaio 2012, nuove associazioni professionali (e, a maggior ragione, non dovrebbe discendere un divieto di mutare, anche radicalmente, gli studi associati esistenti alla data di entrata in vigore della legge 183/11).

Da un lato, infatti, va considerato che la legge 1815, come detto, conteneva non tanto un assenso alla formazione di studi associati quanto un divieto all'esercizio della libera professione in forma societaria. Il regime fascista intendeva allora, con tale normativa, impedire agli ebrei di nascondere l'esercizio della propria libera professione dietro uno schermo societario.

Partendo da queste premesse, quindi, non si dovrebbe essere lontani dal vero ritenendo che l'abrogazione della legge 1815 valga più a rimuovere il divieto dell'esercizio societario della libera professione che a non consentire l'istituzione di nuovi studi associati.

D'altro lato, la soluzione appena suggerita pare poter di-

scendere anche da ragionamenti più generali: senza giungere a disturbare addirittura gli articoli 18 (sulla libertà di associazione) e 41 (sulla libertà di iniziativa economica privata) della nostra Costituzione, più semplicemente si può rilevare che, nel nostro ordinamento (e, in specie, nel campo della disciplina delle attività economiche) campeggia il principio di libertà fintanto che dal sistema giuridico non derivi (esplicitamente o implicitamente) uno specifico divieto: in altri termini è lecito fare tutto ciò che non è vietato (e non solo ciò che è consentito).

Allora: cosa mai vieterebbe di poter optare ancor oggi per lo studio associato? In assenza di un divieto esplicito in tal senso e in presenza di una nuova normativa (secondo cui «è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali...»: articolo 10, comma 3) che "permette" ma non "impone" di organizzare gli studi professionali sotto specie societaria, dovrebbe appunto potersi concludere che convivono le Stp, di cui alla legge 183/11, l'associazione professionale già contemplata dalla legge 1815/39, ancor oggi liberamente praticabile e regolamentata dalle normative dei singoli Ordini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le nuove strutture



01 | LA NORMATIVA

La società tra professionisti (Stp) è stata introdotta dall'articolo 10 della legge 183/11. Dal momento che lo stesso articolo, al comma 9, abroga la legge 1815/39 che consentiva le associazioni professionali, ci si chiede se questa tipologia aggregativa possa essere scelta in futuro al posto della Stp. Si deve propendere per il sì non solo perché l'abrogazione della legge 1815/39 vale soprattutto a rimuovere il divieto della forma societaria tra professionisti, ma anche in nome di un principio costituzionale di libertà salva l'esistenza di uno specifico divieto

minimo uno nelle società di capitali; minimo due nelle società di persone; minimo tre nelle cooperative

04 | CARATTERISTICHE SOCI

Devono esserci uno o più soci iscritti nei rispettivi ordini professionali. Possono esserci anche soci non professionisti (persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche)

05 | ORGANO

AMMINISTRATIVO
Quello previsto per i singoli tipi societari senza limitazioni

06 | COMPOSIZIONE

AMMINISTRATIVA
Non ci sono norme particolari: si applicano le regole "ordinarie" di ciascun tipo societario

07 | DECISIONI

AMMINISTRATIVE
Non ci sono regole particolari

08 | DECISIONI DEI SOCI

Se ci sono soci di capitale, ai professionisti devono spettare i due terzi dei voti

02 | TIPI UTILIZZABILI

Società semplice (Sstp); società in nome collettivo (Snct); società in accomandita semplice (Sastp); società a responsabilità limitata (Srltp e anche Srlstp e Srlcrtp); società in accomandita per azioni (Sapat); società per azioni (Spat); società cooperativa (Scooppt)

03 | NUMERO DEI SOCI

A seconda del tipo societario:

L'opzione. La Srl o la Spa circoscrivono i rischi patrimoniali

Un limite alla responsabilità

Le prime richieste d'applicazione pratica della disciplina sulle società tra professionisti (Stp) sollevano alcuni dubbi ma evidenziano anche alcune opportunità da valutare per scegliere il miglior assetto organizzativo possibile per l'esercizio dell'attività professionale.

Responsabilità limitata

L'assunzione della forma di Stp di capitali pare particolarmente caldeggiata dagli studi di più grandi dimensioni, attualmente con la forma dello studio professionale associato.

Secondo una tesi ricorrente in dottrina e in giurisprudenza, lo studio associato viene spesso equiparato a una società di persone (in particolare, a una società semplice, stante la ritenuta natura "non commerciale" dell'attività professionale).

Se così è, ne deriva l'applicazione della norma di cui all'articolo 2267 del codice civile, e quindi la responsabilità personale e solidale dei "soci" per le obbligazioni sociali quando il patrimonio della società non

LA COMPOSIZIONE

I soci possono essere iscritti agli Ordini, un'associazione e, con alcuni vincoli, anche non professionisti

sia capiente: fatto che, nel caso dell'attività professionale, rappresenta un tasto abbastanza dolente per la responsabilità civile professionale derivante dall'attività di uno dei soci, nei casi di non assicurazione o di

danno di entità superiore a quello assicurato.

Trasformando lo studio associato in una Stp di capitali (e quindi in una Stp-Srl o in una Stp-Spa) si passa a una situazione di limitazione di responsabilità dei soci (almeno, dei soci diversi da quello civilmente responsabile) in quanto il patrimonio della società (notoriamente scarso nelle aggregazioni professionali) rappresenterebbe in tal caso una barriera invalicabile dal danneggiato creditore del risarcimento.

Società di servizi

Molti professionisti sono strutturati con una società di servizi "a valle" dello studio associato (da cui riceve le fatture). In capo alla società ci sono i dipendenti, i macchinari e i contratti di fornitura, mentre lo

studio associato ha gli incarichi professionali.

Dato che appare particolarmente macchinoso chiudere tutto e riaprire nella forma della Stp, si prospetta piuttosto l'opportunità di cessare lo studio associato, di "trasformare" la società di servizi in Stp, di passare gli incarichi esistenti dallo studio alla Stp e di accettare i nuovi incarichi con la Stp.

Si tratta di una prospettiva che non dovrebbe avere problemi, se non per il fatto che la società di servizi si muove con il principio di competenza e che invece la Stp sarà organizzata (molto probabilmente) con il principio di cassa. Si dovrebbe quindi immaginare che:

a) quanto alle fatture già emesse dalla società di servizi

(per lo più verso lo studio associato) alla data di "trasformazione", ma incassate dopo, il relativo provento sia irrilevante per la Stp perché già tassato in capo alla società di servizi;

b) quanto ai costi già spesi per competenza dalla società di servizi, essi divengano indeducibili dalla Stp una volta da essi pagati, in quanto già rilevati per determinare il reddito della società di servizi;

c) quanto alle prestazioni fatte dallo studio associato ai suoi clienti, non fatturate dallo studio e poi fatturate e incassate dalla Stp, si tratta di proventi o ordinariamente rilevanti per cassa in capo alla Stp.

Studio professionale in Stp

In alcuni casi si prospetta l'eventualità che uno o più studi associati partecipino alla formazione di una Stp (la quale quindi abbia, tra i propri soci, anche un'associazione professionale). Si pensi a una Stp che riesca a fornire servizi nuovi rispetto a quelli tipicamente of-

ferti dallo studio o dagli studi associati soci, e ciò proprio in ragione della alleanza formata tra i soci della Stp nel cui ambito vi siano appunto anche uno o più studi associati.

Ebbene, dato che l'articolo 10 della legge 183/11, in tema di qualità soggettive dei soci di Stp, sancisce che possono essere soci di Stp sia i professionisti iscritti ai Ordini sia i non professionisti (ma questi «oltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento»), appare non plausibile leggere questa disciplina nel senso di impedire a uno studio associato di essere socio di una Stp. Se, infatti, soci di una Stp possono essere soggetti di ogni tipo (e quindi: banche, assicurazioni, società per azioni con qualsiasi oggetto, persone fisiche non professioniste eccetera) non si comprenderebbe come i professionisti associati in uno studio non possano partecipare alla compagine sociale di una Stp.

A. Bu.